



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Repertorio n. 564

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA INFORMATICA

**INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN
ESECUZIONE RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VISCONTI M5C2 I2.1 PNRR.**

CIG: A01956D237 - CUP: C44E21000130005

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, addì undici del mese di giugno (11/06/2024), sono comparsi i signori:

MENOTTI Annapaola, nella sua qualità di Direttore Area 3 - Lavori Pubblici - che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione affidante, codice fiscale 00893240150, che rappresenta in forza del decreto del Sindaco n. 87/2022, nel seguito denominata "Stazione Appaltante"

e

MORINI Giorgio, il quale dichiara di intervenire in questo atto in rappresentanza del raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) costituito tra la società TAU ENGINEERING S.R.L. (capogruppo mandataria

con poteri di rappresentanza) con sede in Milano (MI) - Via E. Ciccotti n. 3 - e il libero professionista Arch. Paolo Montafia (mandante), con sede professionale a Cormano (MI) - Via Don Abbondio n. 2 - C.F. e P. IVA 11045890966, in forza di procura speciale e irrevocabile conferita con l'atto di costituzione del RTP (scrittura privata autenticata dal notaio Dott. Maria Clementina BINACCHI, iscritta presso il collegio notarile del distretto di Milano, rep. n. 55775 raccolta n. 23287, registrato all'Ufficio Territoriale di Milano DPII il 16/05/2024 al n. 45687 serie 1T agli atti), di seguito per brevità denominato, nel presente atto, solo con il termine "Appaltatore".

Di seguito, ove intese congiuntamente, le "Parti".

Detti componenti premettono che:

- con contratto rep. n. 541 del 28/07/2023 registrato in data 31/07/2023 al n. 78100 Serie 1T sono stati affidati alla RTP costituito tra l'impresa HW STYLE SRL (capogruppo mandataria con poteri di rappresentanza) con sede in Milano (MI) - V.le Sarca n. 336 e la società BUZZI SCAVITER SRL (mandante), con sede a Rho (MI) - Via Di Vittorio n. 4 - C.F. e P. IVA 06949000159, i lavori di *Rigenerazione urbana mediante la riqualificazione di Piazza Visconti - lotto 1;*

- con determinazione di Area 3 n. 1286 del 06/11/2023 si stabiliva di procedere all'affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Rigenerazione urbana mediante riqualificazione di Piazza Visconti, tramite procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti - Regione Lombardia) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, valutando oltre al prezzo, anche gli elementi quantitativi/qualitativi;
- con determinazione di Area 3 n. 176 del 22/02/2024 si è provveduto all'affidamento dell'appalto al costituente raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire tra l'Impresa TAU ENGINEERING S.R.L. con sede in Milano (MI) - Via E. Ciccotti n. 3 - capogruppo nel RTP - e il libero professionista Arch. Paolo Montafia con studio in Cormano (MI) - via Don Abbondio n. 2, e all'adozione dei relativi impegni di spesa;
- l'Impresa TAU ENGINEERIGN S.R.L. è iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano Monza-Brianza Lodi, giusta certificazione rilasciata per via telematica dal sistema informativo delle Camere di Commercio con il documento n. T-555725385 del 10/04/2024;

- le parti dichiarano di aver dato spontaneamente esecuzione al presente Contratto a far data dal 22/02/2024, come da verbale di avvio del servizio in pendenza di contratto sottoscritto in pari data, che qui s'intende integralmente riportato;
- ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'Appaltatore, per le rispettive quote, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio del servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza;
- l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva per un importo di euro 54.106,33 (euro cinquantaquattromilacentosei/33 cent.) sotto forma di polizza fidejussoria assicurativa n. PC2F8NBE emessa in data 13/05/2024 dalla Società ZURICH INSURANCE EUROPE AG - Intermediario Assicurativo NPR-WILDE GROUP SRL, sottoposta alla vigilanza della BAFIN - iscritta all'albo Imprese IVASS (elenco) al n. I.00066 in data 3/1/08 C.F./P.IVA/R.I Milano 05380900968;
- la società TAU ENGINEERIGN S.R.L. ha presentato polizza assicurativa R.C. professionale ingegneri n.PI-52721119L0 emessa da ARCH INSURANCE (EU) DAC tramite Intermediario WIDE GROUP SPA in corso di validità;

- l'Arch. Paolo MONTAFIA ha presentato polizza assicurativa R.C. professionale n.A124C858440-LB emessa da LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. in corso di validità.
- è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva dell'Impresa TAU ENGINEERING SRL (DURC ON LINE) rilasciata da INAIL con documento numero protocollo INAIL_43668457 avente validità sino al 06/09/2024;
- è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva dell'Arch. Paolo Montafia rilasciata da Inarcassa (ON LINE) con prot.pec.554967 in data 16/04/2024;
- non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, dato che il valore del presente Contratto è inferiore a euro 150.000,00;
- ogni comunicazione diretta all'Appaltatore sarà indirizzata all'indirizzo PEC tau@pec.tauengineering.net quale domicilio digitale dell'Appaltatore.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici.

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra,

gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, il Capitolato d'oneri (di seguito anche Capitolato) e relativi allegati, gli atti di gara, l'Offerta Economica, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti nello stesso richiamati, dalle norme e prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato).

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Appaltatore.

Art. 2. Oggetto del contratto.

1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del Servizio di ingegneria e architettura per la direzione

lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione inerente la rigenerazione urbana mediante riqualificazione di Piazza Visconti, Comune di Rho (MI).

2. L'Appaltatore è consapevole che la Stazione Appaltante intende affidare un incarico di direzione lavori artistica a Soggetto terzo, con cui dovrà collaborare nello spirito di leale collaborazione.

3. L'Appaltatore si impegna alla esecuzione del servizio affidato a regola d'arte e alle condizioni di cui al presente Contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

4. L'intervento è finanziato dal PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1: "Rigenerazione urbana", pertanto - trattandosi di opera finanziata con fondi PNRR - l'Appaltatore è consapevole che l'attività sarà sottoposta a specifiche disposizioni per la gestione, controllo e valutazione dell'opera dettagliate all'art. 2 del Capitolato.

5. L'Appaltatore è inoltre consapevole che dovrà rispettare tutti gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando negli elaborati prodotti in qualsiasi comunicazione o attività di

diffusione che riguardi l'intervento, che lo stesso è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea.

Art. 3. Attività e opere oggetto di appalto.

1. L'Appaltatore è consapevole che l'appalto comprende le seguenti attività, disciplinate in dettaglio nel Capitolato:

- direzione dei lavori preposta al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte in conformità al progetto ed al contratto ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016;
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

2. Le opere oggetto di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, risultano le seguenti:

- le demolizioni delle pavimentazioni esistenti e la realizzazione delle nuove pavimentazioni lapidee, ciclopedonali e carrabili;
- le opere impiantistiche idrauliche generali relative a reti fognarie, invarianza idraulica,- impianti di irrigazione;

- le opere impiantistiche idrauliche specialistiche relative alla nuova fontana lineare, alla predisposizione della rifunzionalizzazione della fontana storica, al riuso irriguo delle acque *trattate*;
- le opere strutturali, provvisorie e definitive (necessarie all'attuazione delle suddette opere secondo quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
- le opere elettriche complementari alle suddette opere impiantistiche e quelle necessarie alla realizzazione e certificazione dell'impianto di illuminazione pubblica;
- le opere a verde e di arredo urbano.

Art. 4. Modalità di svolgimento del servizio.

1. L'Appaltatore provvede allo svolgimento della propria attività nel modo ritenuto più opportuno per ottemperare in maniera efficace agli obblighi derivanti dall'affidamento del Servizio.

2. Fermo restando che le prestazioni saranno effettuate senza alcun vincolo di subordinazione, né limitazione di orario né di presenza, l'Appaltatore è tuttavia tenuto ad attenersi agli indirizzi del Responsabile del Procedimento nell'adempimento dell'incarico e alla diligenza del buon professionista.

3. L'Appaltatore potrà comunque avvalersi della

collaborazione di collaboratori e consulenze specialistiche, i cui onorari si intendono compresi nel corrispettivo contemplato all'art. 6 del presente Contratto.

4. La Stazione Appaltante rimane in ogni caso estranea ai rapporti che l'Appaltatore stabilisca con i propri collaboratori, così come non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni a persone e cose che dovessero derivare a seguito di sopralluoghi, prove, verifiche e quanto altro connesso con l'incarico oggetto del presente Contratto.

5. Come previsto dall'art. 2 del Capitolato l'Appaltatore si impegna tuttavia a rispettare la frequenza minima obbligatoria di 2 sopralluoghi a settimana (**in giorni tassativamente non consecutivi** e distanziati di almeno due giorni non festivi tra loro) e successiva redazione di verbali di sopralluogo da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento entro i 3 giorni lavorativi successivi.

6. A tal fine l'Appaltatore ha presentato polizza di responsabilità civile professionale riportata nelle premesse.

7. L'Appaltatore è consapevole che la Stazione Appaltante ha la più ampia facoltà di controllo in merito sia all'adempimento puntuale e preciso della

prestazione, sia al rispetto delle norme che regolano il presente Contratto.

8. La disciplina di dettaglio è prevista all'art. 4 del Capitolato.

Art. 5. Durata.

La durata dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione oggetto del presente Contratto è pari all'effettiva durata dei lavori (la durata stimata dei lavori è di 480 giorni da cronoprogramma di progetto).

Art. 6. Ammontare del contratto e modalità di pagamento.

1. Il corrispettivo contrattuale complessivo è fissato in Euro 111.736,65, di cui Euro 4.297,56 per oneri previdenziali (Inarcassa), oltre IVA.

2. L'Appaltatore è consapevole che l'importo del corrispettivo professionale contrattuale è fisso, invariabile e onnicomprensivo. Difatti il servizio è da intendersi a corpo e pertanto l'importo del corrispettivo non subirà modifiche e/o aggiornamenti:

- in base alle risultanze effettive del costo dell'opera;
- alla suddivisione delle lavorazioni delle diverse categorie di progettazione a seguito dello sviluppo della progettazione;

- sulla base delle modifiche richieste dalla Stazione Appaltante per soddisfare le esigenze della collettività.

3. L'Appaltatore rinuncia fin da ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente Contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale e per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto. Resta inteso che, in caso di forzata interruzione dell'incarico per cause non imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante liquiderà allo stesso il corrispettivo imputabile alle prestazioni effettivamente svolte fino al momento dell'interruzione.

4. L'Appaltatore è consapevole che non verrà riconosciuta alcuna integrazione del corrispettivo di cui al comma 1 per il prolungamento della durata del cantiere.

5. Resta inteso tra le parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

6. Per quanto riguarda le modalità e termini di

pagamento si rinvia all'art. 5 del Capitolato.

Art. 7. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, il presente Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

5. L'Appaltatore, il subAppaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano.

6. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Stazione Appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di

quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 8. Penali e premio di accelerazione.

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 4, della L. n. 108/2021, per ogni giorno di ritardo nella realizzazione di ogni prestazione, rispetto ai tempi sopra indicati, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile Unico del Procedimento che contengano tempi e modi per l'espletamento di una

prestazione, è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari all'1% (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale della singola prestazione (calcolato al netto del ribasso offerto in sede di gara).

2. Ai sensi dell'art.47, comma 6, del D.L. 77/2021, convertito in L.108/2021, verrà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1% (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto.

3. L'Appaltatore è consapevole che la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art.47 della L. n. 108/2021, determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE)

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

4. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare le proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano a giudizio dell'Amministrazione accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta, o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

5. Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvederà a recuperare l'importo sulla prima fattura successiva ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte corrispondente alla penale applicata. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

6. Per ogni altra violazione alle norme di legge o regolamentari applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo.

7. L'ammontare delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale; superata tale soglia, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto.

8. Il conto finale dei lavori unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, con allegata tutta la relativa documentazione, dovranno essere emessi entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, qualora l'ultimazione delle suddette prestazioni avvengano in anticipo rispetto ai termini indicati nel presente Contratto, è riconosciuto un Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme

alle obbligazioni assunte (art.50, comma 4 L.108/2021).

Art. 9. Subappalto e Cessione del Contratto

1. Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

2. L'Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la Stazione Appaltante dichiarerà risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 10. Obblighi dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni in contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato e nei relativi allegati.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di

trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

3. Le prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato e relativi allegati; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. L'Appaltatore conferma di essere dotato di organizzazione adeguata e personale qualificato all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, che si obbliga ad eseguire con personale e mezzi propri.

5. L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura.

6. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi.

8. L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

9. Ulteriori obblighi specifici sono previsti nel Capitolato a cui si rinvia.

Art. 11. Proprietà della documentazione prodotta.

1. Le relazioni, gli elaborati consegnati, i pareri resi, una volta presentati ed acquisiti agli atti del Comune di Rho resteranno di proprietà piena e assoluta del Comune di Rho.

2. Il Comune di Rho potrà liberamente e gratuitamente utilizzare quanto derivato dall'attività oggetto del presente contratto in ogni forma, compresa la pubblicazione, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Appaltatore.

Art. 12. Cause di incompatibilità.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in alcuna

condizione di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico. Qualora l'attività prestata divenisse - per effetto di norme promulgate successivamente alla data di stipula del presente atto - incompatibile, l'incarico si intenderà risolto dalla data di decorrenza di tali eventuali nuove norme.

Art. 13. Estensione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del comune di Rho disponibile nel sito internet dell'Ente. La violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 14. Responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore quanto della Stazione Appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se

eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore ha presentato polizza di responsabilità civile professionale indicata in premessa.

3. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

4. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

5. Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Stazione Appaltante, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

Art. 15. Risoluzione del contratto.

1. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016,

l'articolo 22 del Capitolato nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della Stazione Appaltante all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010 e in caso di violazione del patto di integrità sottoscritto nel corso della procedura di affidamento.

3. Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi di risoluzione del contratto esplicitamente previsti dal presente Contratto o dal Capitolato, in particolare all'art. 22 - risoluzione del contratto.

4. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'Appaltatore non può pretendere alcun compenso o indennizzi di sorta salvo quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che sono state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione Appaltante.

5. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni di qualsiasi genere ed in particolare per quelli derivanti dal nuovo affidamento dell'incarico ad altro soggetto.

Art. 16. Recesso dal contratto.

1. La Stazione Appaltante si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

2. In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 17. Dichiarazione anti-pantouflage.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui

rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Art. 18. Riservatezza.

1. Le informazioni in qualunque modo rese e/o raccolte da ciascuna delle Parti durante l'esecuzione del presente Contratto non verranno utilizzate per scopi diversi da quelli ivi contemplati, né diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, salvo tuttavia il caso in cui la Parte debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità italiane o estere alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure tali informazioni siano già di dominio pubblico o lo siano divenute per cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente Contratto.

2. Ciascuna delle Parti si impegna, inoltre, a non eseguire e a non permettere che altri effettuino copie, estratti, note, elaborazioni di qualsivoglia informazione o documento di cui la stessa sia venuta in possesso in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

3. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a comunicare e a far osservare gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo ai propri dipendenti e a tutti coloro i quali, per qualsivoglia motivo, collaborino o abbiano collaborato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

4. Le previsioni e i divieti di cui al presente articolo rimarranno in vigore per 2 (due) anni dalla data di scadenza del presente Contratto, o dall'eventuale risoluzione, recesso o scioglimento per qualsiasi altro motivo del rapporto oggetto dello stesso.

Art. 19. Trasparenza.

1. L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:
i. dichiara che non vi è stata intermediazione o altra opera da parte di terzi per la conclusione del presente Contratto; ii. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto; iii. dichiara che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e

del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 2 e seguenti della L. n. 287/1990; iv. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né comunque a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora risultasse non veritiera o violata una delle dichiarazioni o degli obblighi di cui al precedente paragrafo, laddove nel corso del presente rapporto contrattuale l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti, lo stesso Contratto si intenderà risolto, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dello stesso, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 20. Privacy e trattamento dei dati.

1. Ai sensi e agli effetti del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto e accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per

finalità connesse all'esecuzione di tale Contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del GDPR, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

2. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare del trattamento, a effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché nel rispetto delle normative vigenti al momento del trattamento medesimo, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico nel presente Contratto, fermo quanto previsto dal successivo comma 5.

3. Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente Contratto e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono

raccolti o successivamente trattati.

4. A ciascun interessato, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra Parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, l'integrazione degli stessi, la limitazione del trattamento e/o, ancora, informazioni sul periodo di conservazione. A tal fine, ciascuna Parte dichiara sin da ora di manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivare quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia di Privacy. Ai fini che precedono, e nel rispetto delle norme vigenti, verranno dalle parti individuati - per gli scopi di cui al presente Contratto - gli eventuali responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati.

5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al GDPR.

Art. 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico della Stazione Appaltante.

Art. 22. Controversie e foro competente.

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione del servizio - fatti salvi i tentativi di composizione bonaria della vertenza e il ricorso alla transazione ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. n. 50/2016 - sarà devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro esclusivamente ed inderogabilmente competente sarà quello di Milano.

2. È espressamente escluso, in ogni caso, il ricorso all'arbitrato (sia rituale, sia irrituale, sia amministrato).

Art. 23. Comunicazioni tra le parti.

1. Sono pienamente efficaci ai fini della gestione del rapporto contrattuale tutte le comunicazioni effettuate alla controparte per posta elettronica certificata (PEC) utilizzando i seguenti riferimenti:

• Casella PEC Stazione Appaltante:
pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

• Casella PEC Appaltatore:
tau@pec.tauengineering.net

2. Ciascuna delle parti si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi che dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto contrattuale, così come eventuali temporanei problemi di funzionamento.

Art. 24. Approvazione specifica clausole.

1. L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Per la Stazione Appaltante

Annapaola MENOTTI, firmato digitalmente.

Per l'Appaltatore

Giorgio MORINI, firmato digitalmente.

Certifico io sottoscritto, Dr. Matteo BOTTARI, Segretario Generale del Comune di Rho, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 che le parti, meglio sopra generalizzate, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto il presente atto con modalità di firma digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (artt. 24 e 25) codice dell'Stazione Appaltante digitale (CAD).

Dr. Matteo BOTTARI, Segretario generale, firmato digitalmente.